

**Consultazione pubblica
concernente l'aggiornamento
della circolare n. 262 “Il
bilancio bancario: schemi e
regole di compilazione”**

Settembre 2015

Premessa

Si ringrazia della possibilità offerta di rispondere alla consultazione relativa al quarto aggiornamento della Circolare n. 262 “Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione”.

Di seguito, le osservazioni alle modifiche proposte nel documento di consultazione.

Osservazioni specifiche

A) QUALITA' DEL CREDITO

1. Informativa delle “esposizioni oggetto di concessione”

Osservazione

Nella tabella A.1.1. l'informativa delle esposizioni oggetto di concessione rappresenta un “di cui” dell'esposizione totale, in linea con tutte le altre tabelle della qualità del credito.

Si segnala tuttavia la necessità di allineare anche la seguente parte descrittiva (rif. 2.7.45): *“Per i portafogli contabili diversi dal portafoglio” Attività finanziarie detenute per la negoziazione” e dai “Derivati di copertura”, con riferimento alle diverse categorie di esposizioni creditizie deteriorate e in bonis è prevista la distinzione tra esposizioni oggetto di concessioni e altre esposizioni indicate in bilancio”*. Da riformulare nei seguenti termini *“Per i portafogli contabili diversi dal portafoglio” Attività finanziarie detenute per la negoziazione” e dai “Derivati di copertura”, con riferimento alle diverse categorie di esposizioni creditizie deteriorate e in bonis, è previsto il dettaglio delle esposizioni oggetto di concessione”*.

Si veda anche la successiva osservazione al punto 5, lettera a).

2. Perimetro delle esposizioni da rappresentare nella “Qualità del credito”: attività di negoziazione e derivati - Tabelle A.1.1, A.1.2, A.1.3, A.1.6

La bozza di aggiornamento della circolare prevede che le esposizioni creditizie riferite al portafoglio di negoziazione ed ai derivati di copertura debbano essere fornite:

- in calce alle tabelle A.1.1 e A.1.2 (mediante tabelle ad hoc), nelle quali viene richiesta evidenza separata delle “attività di scarsa qualità creditizia” e delle “altre attività” e per le sole “attività di scarsa qualità creditizia” delle minusvalenze cumulate;
- tra le esposizioni in bonis per le tabelle A.1.3, A.1.6, nelle quali sono stati introdotti delle “sottovoci” ad hoc “detenute per la negoziazione” e “derivati”, per le quali non è previsto alcun dettaglio delle esposizioni oggetto di concessione.

Nel dettaglio:

- “Nella tabella A.1.1. relativa alle “Attività finanziarie detenute per la negoziazione e derivati di copertura” va fornito l’ammontare delle esposizioni creditizie per le quali il rischio di credito, per effetto della significativa scarsa qualità creditizia del debitore/controparte, ha costituito il fattore preponderante nel determinare le minusvalenze registrate su tali esposizioni”.

- “Con riferimento alla tabella A.1.2, relativa alle “Attività finanziarie detenute per la negoziazione e derivati di copertura”, vanno fornite anche le minusvalenze cumulate registrate sulle attività finanziarie di scarsa qualità creditizia per le quali il rischio creditizio ha costituito il fattore preponderante che le ha determinate”.

a) Osservazione

Con riferimento alla tabella concernente le “attività finanziarie detenute per la negoziazione” e i “derivati di copertura”, si propone l’eliminazione del dettaglio informativo volto ad identificare separatamente lo stock di attività che hanno subito un significativo deterioramento del merito creditizio. Tale dettaglio, oltre a non essere previsto dalla segnalazione “armonizzata” FinRep, non appare essere richiesto dal principio contabile IFRS 7.

[Benchmark]

L’informativa sulle esposizioni creditizie riferite al portafoglio di negoziazione e ai derivati di copertura così come richiesta dalla bozza di circolare non viene fornita dal campione di principali attori del mercato preso come benchmark¹.

Le banche considerate forniscono invece l’informativa ai sensi dell’IFRS 7 §36 (e.g. disclosure sulla cd. maximum exposure to credit risk at the end of the reporting period) o, in un solo caso, il dettaglio delle sole minusvalenze rilevate nell’esercizio per effetto della variazione di FV attribuibile al merito creditizio della controparte.

Alla luce di quanto sopra, si propone, eventualmente, di condensare le informazioni riferite al portafoglio di negoziazione e ai derivati di copertura in un’unica tabella che includa l’esposizione in bilancio e le minusvalenze cumulate dovute al rischio di credito (informazione peraltro richiesta dal principio contabile IFRS 7 esclusivamente per i crediti designati al fair value rilevato a conto economico), senza fornire distinzione in termini di qualità creditizia degli stock iscritti in bilancio.

In subordine all’osservazione a) si formulano le seguenti osservazioni:

b) Osservazione

Al riguardo si segnala che:

- tale modalità di rappresentazione introduce incoerenze tra le diverse tabelle (A.1.1 e A.1.2 verso A.1.3 e A.1.6). Quale sarebbe la ratio sottostante ad una diversa rappresentazione tra le diverse tabelle della qualità del credito? Se la scelta, pertanto, è quella di fornire una rappresentazione separata per i derivati e le attività di negoziazione, si ritiene necessario:
 - nella tabella A.1.3 “Esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso banche: valori lordi e netti”, eliminare il dettaglio “detenute per la negoziazione” dalle voci d) Esposizioni scadute non deteriorate ed e) Altre attività e del dettaglio “derivati” dalla voce b) “Altre” (per le esposizioni fuori bilancio);

¹ Campione considerato: BBVA, HSBC, BNPP e Deutsche Bank, bilanci consolidati al 31 dicembre 2014.

- nella tabella A.1.6 “Esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso clientela: valori lordi e netti”, eliminare il dettaglio “detenute per la negoziazione” dalla voce e) Altre attività e del dettaglio “derivati” dalla voce b) “Altre” (per le esposizioni fuori bilancio);
- in mancanza di istruzioni di compilazione, non è chiaro se tra le esposizioni in bonis delle tabella A.1.3 e A.1.6 debbano essere segnalate solo le esposizioni di negoziazione/derivati esposte nella tabella creata ad hoc “A.1.1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione e derivati di copertura” come “altre attività” (ossia diverse da quelle di “scarsa qualità creditizia”), oppure se è confermata la scelta convenzionale di segnalare tutti i derivati/attività di negoziazione tra le esposizioni in bonis. In questo ultimo caso, si confermano le considerazioni avanzate in sede di pre consultazione, in merito al fatto di indicare un’esposizione di scarsa qualità creditizia tra quelle in bonis. In aggiunta, se deve essere effettuata una scelta convenzionale, si ritiene di doverla fare in modo omogeneo per tutte le tabelle (anche per le tabelle A.1.1 e A.1.2), evitando le incoerenze di cui al punto precedente. Nello specifico, si chiede di confermare che il concetto di “scarsa qualità creditizia” sia perfettamente sovrapponibile a quello di “deteriorato”;
- per le tabelle A.1.3 e A.1.6 le istruzioni di compilazione forniscono precisazioni sugli importi da indicare nella colonna “esposizione netta”, con riferimento alle attività per cassa e ai derivati. Per il portafoglio di negoziazione relativo ai derivati, le tabelle prevedono la compilazione sia dell’esposizione lorda sia dell’esposizione netta (nessuna evidenza deve essere fornita in corrispondenza delle rettifiche di valore specifiche e di portafoglio). Sarebbe quindi necessario inserire delle “x” anche in corrispondenza delle colonne “Esposizione lorda – in bonis” (si veda al riguardo anche la bozza dell’8° aggiornamento della Circolare n. 272 in relazione alla quale le voci di matrice “41061” e “41062” richiedono la quadratura dell’esposizione lorda con le tabelle di bilancio A.1.6 e A.1.3 ad eccezione delle esposizioni di negoziazione e dei derivati).

c) Osservazione

Si ritiene che la definizione di attività di negoziazione/derivati di copertura di “scarsa qualità creditizia”, da intendersi come quelle esposizioni per le quali *“il rischio di credito, per effetto della significativa scarsa qualità creditizia del debitore/controparte, ha costituito il fattore preponderante nel determinare le minusvalenze registrate su tali esposizioni”*, presenti dubbi interpretativi. Nello specifico, si chiede di confermare che il concetto di “scarsa qualità creditizia” sia perfettamente sovrapponibile a quello di “deteriorato”.

Esempio n. 1: in data successiva rispetto all’emissione, la banca ha acquistato un titolo caratterizzato, fin dal momento dell’acquisto, da una scarsa qualità creditizia (pagando quindi un basso corrispettivo e non rilevando alcuna minusvalenza successiva da valutazione). Stando al tenore letterale della Circolare n. 262 la banca non dovrebbe segnalare tale esposizione tra le attività di “scarsa qualità creditizia”, in quanto il rischio di credito non ha *“costituito il fattore preponderante nel determinare le minusvalenze registrate”* sul titolo. Si chiede conferma che questo sia l’intendimento voluto.

Esempio n. 2: la banca presenta esposizioni verso un veicolo di cartolarizzazione di terzi, detenendo diverse tranche; in relazione al diverso grado di seniority, alcune tranche presentano delle minusvalenze significative mentre altre non presentano alcuna

minusvalenza. Per la fattispecie si chiedono chiarimenti su come interpretare l'inciso "per effetto della scarsa qualità creditizia del debitore/controparte": devono essere segnalate solo le controparti che risultano classificate tra le esposizioni deteriorate oppure devono essere ricomprese le posizioni che presentano significative minusvalenze anche se non considerare come "deteriorate"?

d) Osservazione

Si ritiene necessario approfondire le modalità di determinazione delle esposizioni fuori bilancio per gli strumenti derivati così come descritte a pag. 2.7.47 della bozza in consultazione. In particolare, con riferimento all'operatività in strumenti derivati con scambio di capitale non si menzionano i "derivati in valute non regular way" per i quali si chiede se nella tabella A.1.3 e A.1.6 si debba riportare il valore di fair value.

Si segnala, in aggiunta:

e) Osservazione

Con specifico riferimento al Bilancio Consolidato, si richiede l'eliminazione dell'apertura tra "Gruppo Bancario" e "Altre imprese" nelle tabelle A.1.1. e A.1.2., per effetto dell'entrata in vigore dell'IFRS 11 dal 1° gennaio 2014 e del conseguente diverso metodo di consolidamento previsto per specifiche tipologie di società (e.g. Joint Venture bancarie) in ottica di consolidamento contabile e prudenziale.

Si propone in via ulteriore di esplicitare all'interno della circolare (i) che le tabelle A.1.1 e A.1.2 e l'informativa concernente le esposizioni oggetto di rinegoziazione nell'ambito dei cd. "Accordi Collettivi" si intendono riferite al perimetro di consolidamento contabile e (ii) che le altre tabelle della sezione "A. Qualità del Credito" si intendono riferite al solo "Gruppo Bancario", in coerenza con il perimetro e il metodo di consolidamento applicabile per segnalazioni statistiche "armonizzate" (i.e. FinRep – Base M1) e "non armonizzate" (i.e. Base M2).

f) Osservazione

In considerazione dell'entrata in vigore al 1° gennaio 2015 del VII aggiornamento della Circolare 272, si propone di rendere non obbligatorio il dettaglio informativo concernente il periodo "T-1" con riferimento ai bilanci in chiusura al 31 dicembre 2015.

3. Suddivisione per fasce di scaduto delle esposizioni deteriorate e delle esposizioni in bonis - Tabelle A.1.2 (in calce), A.1.3, A.1.6

Nelle tabelle A.1.3 e A.1.6, per le sole esposizioni deteriorate viene richiesto il dettaglio dei giorni di scaduto sulla base dei seguenti scaglioni temporali: fino a 3 mesi, da oltre 3 mesi fino a 6 mesi, da 6 mesi fino a 1 anno, oltre 1 anno, in linea con quelli del Finrep.

In calce alla tabella A.1.2, per le attività finanziarie diverse da quelle di negoziazione e dai derivati di copertura viene richiesto *“il dettaglio, per portafogli, delle “esposizioni in bonis”, distinguendo tra esposizioni oggetto di concessioni nell’ambito di Accordi collettivi (es. Accordo Quadro ABI-MEF) ed esposizioni oggetto di concessioni data dalla singola banca a clienti in difficoltà finanziaria ed altre esposizioni. Per queste categorie occorre fornire – in linea con quanto previsto dall’IFRS 7 “Financial Instruments: Disclosures”, paragrafo 37, lettera a) – un’analisi dell’anzianità degli scaduti non deteriorati”*.

a) Osservazione

Per le esposizioni **deteriorate** si richiede di eliminare il dettaglio delle fasce di scaduto per le tabelle A.1.3 e A.1.6 in quanto:

- non richiesto dal principio contabile IFRS 7;
- gli attuali modelli LGD defaulted asset sono basati sulla migrazione da una classe di credito deteriorata all'altra (sofferenze, inadempienze probabili, scaduto) e non sulla migrazione tra i diversi bucket temporali di past due.

Si ritiene pertanto che, ai fini di una corretta informativa di bilancio sull'esposizione ai rischi basata sulle informazioni fornite internamente ai dirigenti con responsabilità strategica (IFRS 7 par. 34), sia necessario fornire evidenza delle esposizioni deteriorate classificate come “sofferenze”, “inadempienze probabili”, “past due”, senza ulteriori dettagli informativi in quanto non necessariamente considerati nel processo di monitoraggio e conseguente rappresentazione del rischio di credito.

Ad ogni modo per l'esercizio 2015 non sarebbero disponibili i dettagli informativi per il periodo comparativo T-1.

Si rinnova la richiesta di eliminare gli scaglioni temporali per le esposizioni deteriorate. In subordine, si richiede nell'atto di emanazione di non prevedere l'informativa comparativa per il 2014.

b) Osservazione

Per le esposizioni **in bonis** si ritiene non necessario fornire in calce alla tabella A.1.2 alcuna evidenza separata tra le esposizioni in bonis oggetto di concessioni nell'ambito di accordi collettivi e accordate dalla singola banca. Si rinnova pertanto la richiesta di eliminare tali fabbisogno informativo (non previsto nemmeno per il Finrep).

c) Osservazione

Nella tabella A.1.6 riferita alle esposizioni verso la clientela tra “d) Esposizioni scadute non deteriorate” manca il dettaglio delle attività detenute per le negoziazioni, previsto invece per le esposizioni verso banche nella tabella A.1.3 (dovrebbe trattarsi di un refuso della tabella A.1.6). In aggiunta, nelle tabelle A.1.3 e A.1.6, per la voce delle esposizioni per cassa “e) Altre attività, - altre” non è previsto il “- di cui: esposizioni oggetto di concessioni”, che è invece richiesto per la categoria del bonis “d) Esposizioni scadute non

deteriorate - altre". Si chiede pertanto conferma che nelle citate tabelle debba essere fornita evidenza delle esposizioni oggetto di concessione per tutte le esposizioni per cassa in bonis (siano essere scadute e non). Di seguito per pronto riscontro si riporta un estratto dell'informativa oggetto di commento nella presente osservazione.

Rif. A.11.7 e A.11.10

A.1.3 Esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso banche: valori lordi e netti

A.ESPOSIZIONI PER CASSA

d) Esposizioni scadute non deteriorate

- detenute per la negoziazione

- altre

- di cui: esposizioni oggetto di concessioni

e) Altre attività

- detenute per la negoziazione

-altre

A.1.6 Esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso clientela: valori lordi e netti

A. ESPOSIZIONI PER CASSA

d) Esposizioni scadute non deteriorate

- di cui: esposizioni oggetto di concessioni

e) Altre attività:

- detenute per la negoziazione

- altre

4. Tabelle A.1.4 bis, Tabelle A.1.7 bis: dinamica delle esposizioni lorde verso banche e clientela oggetto di concessione deteriorate e in bonis e Tabelle A.1.5 bis A.1.8 bis: dinamica delle rettifiche di valore su esposizioni verso banche e clientela oggetto di concessione deteriorate

Osservazione

La dinamica delle esposizioni e delle rettifiche di valore su esposizioni oggetto di concessione, separatamente per quelle deteriorate e per quelle in bonis, non rappresenta un'informativa richiesta in modo espresso dal principio contabile IFRS 7 e non è nemmeno contemplata dai template del Finrep.

Anche in relazione ai tempi sempre più stringenti a disposizione per la produzione dell'informativa finanziaria dell'esercizio, si rinnova la richiesta di non richiedere la dinamica delle esposizioni oggetto di concessione; tale informativa potrà comunque essere fornita dalle banche in modo discrezionale, qualora sia considerata rilevante per una corretta comprensione della qualità del credito.

In subordine, si richiede di posticipare le tabelle in oggetto nel 2016, in quanto le procedure per la corretta gestione/monitoraggio delle esposizioni in bonis hanno trovato/troveranno piena implementazione solo nel corso del 2015.

5. "Refusi" di carattere formale

Rif. 2.7.45: A.1.1 Esposizioni creditizie deteriorate e in bonis: consistenze, rettifiche di valore, dinamica, distribuzione economica e territoriale

Dalla parte A.1 sono esclusi i titoli di capitale e le quote di O.I.C.R..

Per i portafogli contabili diversi dal portafoglio "Attività finanziarie detenute per la negoziazione" e dai "Derivati di copertura", con riferimento alle diverse categorie di

esposizioni creditizie deteriorate e *in bonis* è prevista la distinzione tra esposizioni oggetto di concessioni e altre esposizioni indicate in bilancio. Nella tabella A.1.1 relativa alle “Attività finanziarie detenute per la negoziazione e derivati di copertura” va fornito l’ammontare delle esposizioni creditizie per le quali il rischio di credito, per effetto della scarsa qualità creditizia del debitore/controparte, ha costituito il fattore preponderante nel determinare le minusvalenze registrate su tali esposizioni. In calce alle tabelle da A.1.3 a A.1.8 va fornito il dettaglio informativo relativo ai crediti acquistati deteriorati, laddove rilevante, distinguendo i crediti acquistati per il tramite di operazioni di aggregazione aziendale e le altre acquisizioni. Con riferimento alle attività deteriorate acquistate (anche per il tramite di operazioni di aggregazione aziendale) il valore lordo non include la differenza positiva tra il valore nominale di tali attività e il loro prezzo di acquisto.

a) Osservazione

Gli inserimenti (evidenziati in “rosso” nel documento in consultazione) si riferiscono alla tabella “A.1.1 Distribuzione delle esposizioni creditizie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori di bilancio)”. La parte è inserita nella sezione “A.1 Esposizioni creditizie deteriorate e in bonis: consistenze, rettifiche di valore, dinamica, distribuzione economica e territoriale” alla quale è stato invece dato un indice errato A.1.1. Con riferimento alla formulazione dell’informativa sulle esposizioni oggetto di concessione si veda quanto riportato al precedente punto 1.

Rif. 2.7.46

A.1.2 Distribuzione delle esposizioni creditizie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori lordi e netti) (...)

Le rettifiche di valore operate su strumenti derivati finanziari in bonis per tenere conto del rischio di controparte (ad es. “*credit adjustment* del *fair value*) non devono formare oggetto di autonoma rilevazione ma contribuiscono direttamente a formare il valore indicato nella colonna “esposizione ~~netta~~ in bilancio”; ~~viceversa nel caso di strumenti finanziari derivati “deteriorati” per i quali si presuppone che il rischio creditizio costituisca la componente preponderante della minusvalenza registrata sul derivato, le rettifiche di valore per il rischio di controparte vanno segnalate in corrispondenza della colonna “rettifiche specifiche”.~~ Con riferimento alla tabella A.1.2, relativa alle “Attività finanziarie detenute per la negoziazione e derivati di copertura”, vanno fornite anche le minusvalenze cumulate registrate sulle attività finanziarie di scarsa qualità creditizia per le quali il rischio creditizio ha costituito il fattore preponderante che le ha determinate.

b) Osservazione

Per i derivati in bonis viene precisato che le rettifiche di valore del rischio di controparte non formano oggetto di rilevazione separata ma contribuiscono a formare il valore indicato nella colonna “esposizione in bilancio” della tabella A.1.2. Al riguardo si deve precisare che la tabella A.1.2 è riferita solo alle attività di negoziazione e ai derivati di copertura di scarsa qualità creditizia.

L’informativa del valore di bilancio delle attività di negoziazione e dei derivati di copertura è fornita nella tabella A.1.1. Eliminare pertanto tale paragrafo nelle istruzioni alla tabella A.1.2 e nella tabella A.1.1 fornire eventualmente precisazione che per il portafoglio di negoziazione e per i derivati di copertura classificati in corrispondenza delle “Altre attività”

non viene richiesta alcuna informativa specifica nella successiva tabella A.1.2 relativamente al rischio di credito/controparte in quanto si ritiene non costituire una componente autonoma del fair value.

6. Proposte di miglioramento

a) Osservazione

Per maggiore chiarezza espositiva, si propone di non richiedere il “di cui delle esposizioni oggetto di concessione” nelle varie tabelle del credito ma di raggruppare in un’unica – nuova – sezione tutte le tabelle relative alle “esposizioni oggetto di concessioni”; a titolo di esempio, tale sezione conterrebbe pertanto le seguenti tabelle:

- A.1.9 “Distribuzione delle esposizioni creditizie oggetto di concessioni per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori di bilancio)”
- A.1.10 “Distribuzione delle esposizioni creditizie oggetto di concessioni per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori lordi e netti)”
- A.1.11 “Esposizioni creditizie per cassa verso banche: dinamica delle esposizioni oggetto di concessioni lorde distinte per qualità creditizia” *(nel caso non venga recepita l’Osservazione di cui al punto 4)*
- A.1.12 “Esposizioni creditizie per cassa verso banche oggetto di concessioni deteriorate: dinamica delle rettifiche di valore complessive” *(nel caso non venga recepita l’Osservazione di cui al punto 4)*
- A.1.13 “Esposizioni creditizie per cassa verso clientela: dinamica delle esposizioni oggetto di concessioni lorde distinte per qualità creditizia” *(nel caso non venga recepita l’Osservazione di cui al punto 4)*
- A.1.14 “Esposizioni creditizie per cassa verso clientela oggetto di concessioni deteriorate: dinamica delle rettifiche di valore complessive” *(nel caso non venga recepita l’Osservazione di cui al punto 4)*
- B.1.1 “Distribuzione settoriale delle esposizioni creditizie per cassa verso la clientela oggetto di concessioni”

In aggiunta, nella citata sezione ad hoc, si rende necessario prevedere i dettagli informativi richiesti nelle tabelle A.1.3 e A.1.6 per le esposizioni “forbearance” in bonis e deteriorate.

b) Osservazione

Con riferimento alle cd. esposizioni “fuori bilancio”, si richiede di adeguare il contenuto della Circolare in coerenza con le previsioni del VII aggiornamento della Circolare 272, integrando il dettaglio informativo concernente gli “impegni revocabili”.

B) IFRS 9

Informazioni rilevanti per la valutazione dei possibili impatti derivanti dall’applicazione dell’IFRS 9.

Per il bilancio al 31 dicembre 2015 si ritiene prematura l’informativa sui possibili impatti derivanti dall’adozione del principio contabile in oggetto, da applicarsi a partire dal 2018, subordinatamente all’omologazione da parte della Commissione Europea, ad oggi non ancora intervenuta. L’ABI ha avviato a maggio 2015 un progetto con un ampio gruppo di

lavoro per facilitare l'applicazione dell'IFRS 9. Nel corso delle prime riunioni è emerso che le attività di analisi e di valutazione degli impatti svolti, richiedono adeguamenti procedurali di rilevante portata che non saranno ultimati nei tempi utili per la redazione del prossimo rendiconto annuale. Pertanto, sia pure con le inevitabili approssimazioni, il rischio è che gli intermediari forniscano un'informativa non corretta o, in alternativa, estremamente approssimativa. Tale indicazione è emersa anche a livello di banche internazionali.